

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 3 maggio 1994, n. 410.

**(Conferma TAR Puglia - Bari: II Sezione, 23 luglio 1993, n. 284 e 13 ottobre 1993, n. 458).**

*Nei modelli di sottoscrizione per la presentazione delle liste dei candidati il contrassegno deve essere riprodotto graficamente, non essendo sufficiente la sua descrizione.*

*In caso di ricusazione di una lista per irregolarità insanabili, la Commissione elettorale circondariale non ha l'obbligo di sentire previamente i delegati.*

*Omissis.* — Ai sensi dell'art. 32, terzo comma (quarto comma prima dell'abrogazione del primo e sesto comma del medesimo art. 32 da parte dell'art. 34 L. 25 marzo 1993 n. 81), D.P.R. n. 570 del 1960, "i sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, il cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi".

Ai sensi poi dell'attuale ottavo comma del detto art. 32 con la lista si deve presentare, tra gli altri, "un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare".

Dalla lettera di tali norme deriva, pertanto, anche per le esigenze, strettamente connaturate al procedimento elettorale, di certezza giuridica (a che gli elettori, i quali sottoscrivano la presentazione delle candidature, siano realmente edotti in merito all'identità della lista relativa) e di tutela delle forme, che il contrassegno di lista deve essere apposto sui moduli di cui trattasi in modo reale ossia mediante la sua riproduzione grafica e non con la descrizione delle sue caratteristiche. Ciò al fine di evitare ogni possibilità di equivoco in un momento cruciale del procedimento elettorale quale è quello della presentazione delle candidature nei Comuni.

*Omissis.* – 4.2. – Con il secondo motivo si rileva la violazione e la falsa applicazione dell'art. 33, terzo e quarto comma, D.P.R. n. 570 del 1960, nonché dell'art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241, sostenendosi che la ricusazione della lista sarebbe stata disposta senza alcuna previa contestazione e cognizione ai delegati della lista stessa, che la Commissione non si sarebbe riunita, il giorno dopo quello di adozione della deliberazione impugnata, per sentire i delegati delle liste contestate e che tale deliberazione sarebbe carente di motivazione in merito alla ritenuta necessità dell'indicazione del contrassegno mediante espressione figurativa.

In primo luogo il Collegio ritiene che, ai sensi del citato art. 33, la Commissione non aveva né l'obbligo né l'onere, prima di disporre la ricusazione della lista di cui trattasi, di sentire i delegati della lista stessa.

È, infatti, rimesso all'iniziativa del delegato stesso prendere cognizione della deliberazione di esclusione emessa dalla Commissione elettorale mandamentale al fine di controdurre ed eventualmente chiedere alla medesima un riesame della determinazione adottata, dato che tra i compiti della stessa non rientra quello di sopperire, in via collaborativa, ad eventuali errori o deficienze riscontrabili nelle liste presentate [rispettivamente, V Sez. 12 ottobre 1984 n. 733 nonché 13 maggio 1991 n. 824 (ordinanza) e 18 gennaio 1985 n. 16].

D'altronde, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, D.P.R. n. 570 del 1960, "il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da queste apportate alla lista".

È irrilevante poi che la detta Commissione non si fosse riunita il giorno dopo quello di adozione della deliberazione impugnata.

L'art. 33 D.P.R. n. 570 del 1960, dopo aver previsto al primo comma, nel testo modificato dagli artt. 13 L. 24 aprile 1975 n. 130, 2 L. 18 gennaio 1992 n. 16 e 13 L. 21 marzo 1990 n. 53, i poteri della Commissione elettorale mandamentale in tema di liste, al terzo comma dispone che la stessa "si torna a radunare l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite".

A parte che, come già osservato, tale successiva riunione della Commissione non era stata richiesta da alcun delegato della lista contestata, il Collegio ritiene che, comunque, la Commissione non avesse, nel caso di specie, l'obbligo di riunirsi il giorno dopo, data l'insanabilità dell'irregolarità in cui era incorsa la presentazione della lista de qua.

In sostanza, il fatto che, nella specie, il modulo con le sottoscrizioni degli elettori fosse stato presentato senza la rappresentazione grafica del contrassegno di lista non costituiva una mera carenza di documentazione ma una irregolarità insanabile che, non consentendo alcuna possibilità di sanatoria data anche la scadenza di termini

perentori (ex art. 32, penultimo comma, D.P.R. n. 570 del 1960), rendeva inutile l'ulteriore convocazione della Commissione di cui al terzo comma dell'art. 33 del citato decreto.

Questa, anche se si fosse riunita il giorno dopo quello della deliberazione impugnata, non avrebbe potuto né ammettere nuovi documenti né eseguire modificazioni.

*Omissis.*